



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio istruzione****Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza**

Via Gilli, 3 – 38121 Trento

T +39 0461 495484

F +39 0461 497216

@ uff.inclusionecittadinanza@provincia.tn.it

pec serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

web [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it)

Spettabili

Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie di ogni ordine e grado

p.c. Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola  
Ufficio Esami di Stato

LORO SEDI

S167/2022/26.7/CF LB

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Valutazione degli apprendimenti degli alunni/alunne e degli studenti/studentesse ucraini per l'anno scolastico 2021/2022 primo ciclo e secondaria di secondo grado

A seguito dell'accendersi del conflitto in Ucraina sono stati accolti nelle scuole della Provincia autonoma di Trento studenti e studentesse ucraini in fuga con le loro famiglie dalle zone di guerra. Tali studenti e studentesse sono stati iscritti nelle istituzioni scolastiche della nostra Provincia, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, testimoniando ancora una volta l'accoglienza larga e solidale che sempre il mondo della scuola e i suoi professionisti esprimono.

Approssimandosi la fine dell'anno scolastico, il Decreto Legge 50 del 17 maggio 2022 ha previsto che la valutazione degli apprendimenti degli studenti ucraini, iscritti dopo lo scoppio della crisi (precisamente **dopo il 24 febbraio 2022**), fosse definita attraverso apposite disposizioni ministeriali; in particolare così recita l'art. 46: "*Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini*" "*In relazione all'evolversi della situazione relativa alla crisi ucraina, per l'anno scolastico 2021-2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione*".

In data 4 giugno 2022 il Ministero dell'istruzione ha emesso specifica ordinanza "*Valutazione degli apprendimenti ed esami di stato degli alunni e degli studenti ucraini per l'anno scolastico 2021-2022*" che all'art. 8 contiene una clausola di salvaguardia in forza della quale le disposizioni dell'ordinanza si applicano alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le norme di attuazione.

Tale Ordinanza è corredata dalla Nota accompagnatoria di data 6 giugno 2022 prot. n. 0014473, qui allegata per opportuna conoscenza, a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero che reca una sintesi della disciplina introdotta a cui è seguita illustrazione nella conferenza tecnica organizzata dal Ministero, il giorno 7 giugno 2022.

L'ordinanza ministeriale prevede una disciplina della valutazione degli apprendimenti nelle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo degli studenti ucraini, in ragione della peculiarità del percorso scolastico svolto, intrapreso nel già avviato secondo quadrimestre, fortemente condizionato dalle barriere linguistiche e dal vissuto traumatico dei giovani e giovanissimi studenti e studentesse.

Considerata la generale coerenza della disciplina delineata dall'ordinanza con le disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg *"Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5"* nonché del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. *"Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale"* e relative Linee guida approvate con deliberazione della G.P. n. 747 del 20 aprile 2012 (articolo 3, c. 4, del d.P.P n. 8-115/Leg), che a buon diritto può essere considerata quale un livello essenziale che lo Stato intende garantire in una situazione di perdurante crisi internazionale, a favore degli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche, si ritiene di poter applicare anche nelle istituzioni scolastiche del sistema educativo provinciale le medesime previsioni.

Si sintetizzano di seguito alcuni punti rilevanti:

l'ordinanza ministeriale 4 giugno 2022, n. 156 si applica agli studenti di cittadinanza ucraina regolarmente iscritti nel sistema scolastico italiano **a partire dal 24 febbraio 2022** (art. 1). Per gli studenti iscritti anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le vigenti norme in tema di valutazione ed esami.

L'ammissione alla classe successiva è comunque disposta, salvo nei casi di non validità dell'anno scolastico nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, tenendo a riferimento la data dell'iscrizione fino alla fine dell'anno scolastico.

La valutazione finale delle classi non terminali del primo ciclo (art. 2) - qualora non ci fossero gli elementi sufficienti per una valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina e/o le valutazioni risultino insufficienti - è espressa attraverso un giudizio globale *"sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull'acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche"*.

Nel secondo ciclo di istruzione (art. 3) - qualora non ci fossero gli elementi sufficienti per una valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina e/o le valutazioni risultino insufficienti - gli studenti in parola sono comunque ammessi alla classe successiva.

Nell'anno scolastico 2022/2023 è prevista, laddove necessario, la predisposizione di percorsi personalizzati per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Per quanto riguarda l'educazione per gli adulti, le modalità di valutazione derogatorie previste dall'ordinanza del 4 giugno 2022 risultano applicabili e coerenti con il D.P.P. 18 dicembre 2015 20-34/Leg. e con le disposizioni attuative dettate dalla Giunta provinciale.

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure di esame si richiama l'attenzione delle Istituzioni scolastiche in indirizzo in merito alla disciplina recata rispettivamente dagli artt. 4 e 5 dell'Ordinanza in parola afferenti all'esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del primo, del secondo ciclo di istruzione.

In particolare si evidenzia il ruolo a cui è chiamato il Consiglio di classe nel deliberare l'esonero dalla partecipazione all'esame di Stato.

Si invitano codeste spettabili istituzioni scolastiche a contattare il competente Ufficio Esami di Stato (direttore dott. Francesco Cofone) del Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola, per ulteriori ed eventuali chiarimenti inerenti la disciplina degli Esami di Stato.

Rimangono a vostra disposizione Claudia Filippi - Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza (email [claudia.filippi@provincia.tn.it](mailto:claudia.filippi@provincia.tn.it)), la dirigente scolastica prof.ssa Matilde Carollo (email [matilde.carollo@provincia.tn.it](mailto:matilde.carollo@provincia.tn.it)), Francesco Cofone - direttore Ufficio Esami di Stato (e-mail [francesco.cofone@scuole.provincia.tn.it](mailto:francesco.cofone@scuole.provincia.tn.it)).

I più cordiali saluti.

LA DIRIGENTE  
- Monica Zambotti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati:

1. Ordinanza ministeriale 4 giugno 2022, n. 156
2. Nota ministeriale 6 giugno 2022, n. 14473